



Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
(ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.)

**DISCIPLINARE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ CONGIUNTE**

*tra*

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE**, rappresentato per l'occasione dal Segretario Generale, dott.ssa Vera Corbelli, domiciliata per la carica presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, V.le A. Lincoln – Caserta,

e

**L'ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI** rappresentato dal Presidente arch. Francesco Maisto che nelle more della nomina del Direttore del Parco delega per la stipula del presente atto il Responsabile Amministrativo dott. Massimo D'Antonio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, piazza G. Rossini – Bacoli (NA).

**Premesso che**

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree Protette" stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle Aree Naturali Protette Regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 "Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania" definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, quale Ente autonomo Strumentale della Regione Campania;
- d. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- e. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l'arch. Francesco Maisto;
- f. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D'Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco;
- g. con delibera del Presidente/Commissario n. 18 del 03.09.2021 "Attribuzione compiti e ruoli al personale distaccato in servizio c/o l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei sono state attribuite al dott. Massimo le funzioni di Capo del Personale dell'Ente Parco.

Prot. 266 del 28/03/2022



Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale



#### **Premesso altresì che**

- a. con delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente è approvato lo Statuto delle Autorità di Bacino Distrettuale;
- b. con DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 – la dott.ssa Vera Corbelli è nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- c. il dott. Sergio Lubrano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, V.le A. Lincoln – Caserta, è il Dirigente del Personale della suddetta Amministrazione.

#### **Visto**

- a. la L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- b. il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*;
- c. il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;
- d. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016”* con il quale, tra l'altro, è stata fissata la dotazione organica definitiva di quest'Autorità;

**Tenuto conto** dell'Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. in data 28/07/2021 tra i legali rappresentanti dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la condivisione delle attività di pianificazione e programmazione del sistema fisico ambientale.





Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale



**Considerato** che con nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale, trasmessa tramite PEC e assunta al prot. dell'Ente Parco al n. 087 del 03.02.2022, la dott.ssa Vera Corbelli in premessa citata avanzava la possibilità circa uno svolgimento parziale della prestazione lavorativa presso l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei di un dipendente a tempo pieno e indeterminato.

**Dato atto** che suddetta proposta è finalizzata ad agevolare, in ragione di quanto disciplinato nel succitato Accordo di collaborazione, la realizzazione delle azioni congiunte tesa alla tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale, alla gestione del rischio idrogeologico, agli usi sostenibili del territorio e per attività congiunte di pianificazione e programmazione.

**Visto** la nota dell'Ente Parco prot. n. 0095 del 07.02.2022 indirizzata alla UOD 07 Gestione delle Risorse Naturali Protette – Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e Riserve Naturali, nella quale il Responsabile Amministrativo dott. Massimo D'Antonio, acquisito il "PARERE FAVOREVOLE PREVENTIVO" da parte del Presidente dell'Ente Parco per lo svolgimento temporaneo della prestazione lavorativa suddetta, specificava che in assenza di eventuali indicazioni da parte della dirigenza avrebbe provveduto a sottoscrivere con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale apposito Disciplinare riguardante le modalità con le quali svolgere la suddetta collaborazione.

**Rilevato** che ad oggi non è pervenuta all'Ente Parco dalla suddetta U.O.D. alcuna obiezione a tale proposito.

**Dato atto che:**

- a. è stata acquisita preventivamente la disponibilità del dipendente interessato, Sig. Luciano Carannante;
- b. al fine di una migliore organizzazione finalizzata a contemperare le esigenze di servizio delle Strutture di riferimento occorre disciplinare la presenza dell'unità di personale coinvolta.

*Tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:*

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

**Articolo 2 - Oggetto**

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (di seguito nominata, per brevità, "Autorità di Bacino") si impegna a consentire presso l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito nominato, per

Prot. 0266 del 28/03/2022



Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale



brevità, "Ente Parco"), che accetta, lo svolgimento saltuario della prestazione lavorativa di un proprio dipendente in relazione all'Accordo del 28/07/2021. Il dipendente in questione è individuato nel sig. **Luciano Carannante**, nato a Napoli, il 09.11.1968, residente in Bacoli (Na), via delle Terme Romane, 140, CF. CRNLCN68S09F839T, incardinato nel Settore Sistemi Informativi ed inquadrato nell'Autorità di Bacino con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato nell'area B, matricola 125, posizione economica "B2" del CCNL Funzioni Centrali/EPNE.

### Articolo 3 - Finalità

Con il presente accordo si disciplina lo svolgimento saltuario dell'attività lavorativa del Sig. Luciano Carannante presso l'Ente Parco, in relazione alle attività di cui all'Accordo sopra richiamato e nell'ambito delle attribuzioni attinenti alla categoria giuridica e al profilo professionale rivestiti. Più precisamente esso ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno, salvo rinnovo, revoca e recesso, e comunque non oltre la durata dell'Accordo succitato, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., tra le Parti.

### Articolo 4 – Condizioni generali

- a. La facoltà di rinnovo del presente disciplinare è esercitata d'accordo tra le Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, previo assenso del dipendente;
- b. a seguito di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento, l'Autorità di Bacino può revocare l'autorizzazione allo svolgimento parziale dell'attività lavorativa del proprio dipendente presso l'Ente Parco;
- c. la facoltà di recesso dal disciplinare può essere esercitata da ciascuna delle parti con comunicazione all'altra parte contenente motivazione, data di risoluzione e preavviso di almeno 15 giorni;
- d. qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica del presente disciplinare, con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le Parti provvedono, se possibile, alla modifica dello stesso con atti integrativi della stessa natura. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Parti in base a quanto previsto dal presente atto. Sono fatte salve modificazioni e/o integrazioni al presente atto che potranno essere consensualmente effettuate, per iscritto, dalle parti e/o che potranno essere richieste per sopraggiunte esigenze istituzionali o disposizioni di legge.

Prot. 0266 del 28/03/2022





Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale



### Articolo 5 – Obblighi delle Parti e del dipendente

- a. I compiti previsti per il suddetto dipendente saranno quelli ascrivibili alla categoria giuridica di appartenenza “B”, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale del comparto Funzioni centrali e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.
- b. Il dipendente, nelle giornate in cui svolge la prestazione lavorativa presso l'Ente Parco, è tenuto ad osservare le disposizioni organizzativo-funzionali sussistenti presso lo stesso, il D.Lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy), relazionandosi con il Responsabile Amministrativo nonché Capo del Personale. L'inosservanza di disposizioni di cui sopra sarà prontamente segnalata dal capo del Personale all'Autorità di Bacino, nella persona del Responsabile del Personale dott. Sergio Lubrano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- c. Il suddetto dipendente, ai sensi del Dispositivo dell'art. 326 Codice Penale, nell'accettare l'incarico attraverso sottoscrizione per presa visione del presente Disciplinare, dichiara di essere a conoscenza che:

*“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”*

### Articolo 6 – Gestione giuridica ed economica del dipendente assegnato

Lo svolgimento saltuario della prestazione lavorativa del dipendente presso l'Ente Parco – che consiste in un impegno lavorativo corrispondente di 2 giorni a settimana su 5, da attuarsi esclusivamente per le attività di cui all'accordo di collaborazione richiamato – non modifica il rapporto di immedesimazione organica, né lo stato giuridico, non realizzandosi alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente presso cui il dipendente svolgerà parte delle proprie prestazioni: ciò non configura, secondo la vigente disciplina legislativa e contrattuale, una prestazione a tempo parziale né tanto meno una forma di lavoro flessibile, in quanto il dipendente è autorizzato a svolgere parte dell'attività lavorativa presso una sede di

Prot. 0266 del 28/03/2022



*Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale*



- servizio diversa da quella abituale, che così diventa una sede temporanea ordinaria di servizio;
- a. durante tale arco di tempo il sig. Luciano Carannante si impegna a svolgere i compiti derivanti dal ruolo assegnatogli sulla cui performance dovrà rispondere solo all'amministrazione di appartenenza;
  - b. tramite interlocuzione tra i due Responsabile del Personale, saranno stabiliti i giorni di servizio e le modalità di esecuzione;
  - c. resta invariata la posizione dello stesso dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale, ed è garantita la partecipazione ad eventuali iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale nonché il diritto di partecipare alle eventuali selezioni per le progressioni orizzontali previste per il personale dell'Autorità di Bacino;
  - d. tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del dipendente autorizzato allo svolgimento saltuario dell'attività lavorativa presso l'Ente Parco e al relativo trattamento giuridico ed economico, inclusa la gestione della partita stipendiale fissa (tabellare, indennità di comparto, eventuali assegni personali, arretrati contrattuali, ecc.), fiscale e contributiva, restano nella competenza esclusiva dell'Autorità di Bacino, titolare del rapporto stesso. Il dipendente interessato ha diritto all'eventuale incentivazione economica stabilita dalla contrattazione decentrata integrativa e dal regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Autorità di Bacino, nonché all'eventuale salario accessorio dovuto a fronte dello svolgimento di effettive e specifiche prestazioni di lavoro. Tali oneri, diretti e indiretti, restano a carico esclusivo dell'Autorità di Bacino;
  - e. la posizione giuridica (assenze, congedi, permessi, aspettative, ferie, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e contratto, è gestita esclusivamente dall'Autorità di Bacino anche ai fini degli adempimenti connessi al monitoraggio delle assenze dal servizio e delle comunicazioni ai Ministeri competenti (ad esempio, assenze dal servizio per malattia, adesione agli scioperi, ecc.);
  - f. il dipendente si atterrà, nei giorni di svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ente Parco, alle disposizioni del vigente "Regolamento relativo all'articolazione dell'orario di lavoro, buoni pasto, trasferte e vademecum del personale" dell'Autorità di Bacino, utilizzando la bacheca online Urbi per le attività inerenti alla gestione delle presenze/assenze di propria competenza.

**Articolo 7 - Responsabilità**

Il Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco non è in nessun modo responsabile né del rispetto degli orari di servizio né della condotta anche morale del sig. Luciano Carannante, il quale prende disposizioni

Prot. 0266 del 28/03/2022





Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale



esclusivamente dell'Amministrazione di appartenenza, ivi compreso autorizzazioni per eventuali sopralluoghi/missioni esterne.

### Articolo 8 - Gestione delle controversie

- a. L'Ente Parco non si assume, in generale, alcuna responsabilità in merito ad eventuali problematiche che potrebbero sorgere durante il periodo di servizio parziale e saltuario del suddetto dipendente, il quale ha piena consapevolezza della qualità del lavoro da svolgere per conto dell'Amministrazione di appartenenza, sull'ubicazione della sede del Parco e le sue criticità;
- b. le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente disciplinare.

### Articolo 9 - Norme generali e finali

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in materia di rapporto di lavoro pubblico, nonché al vigente CCNL relativo al personale non dirigenziale del comparto Funzioni centrali.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti, come sopra costituite in rappresentanza dei rispettivi Enti, e dal dipendente interessato che sottoscrive per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

li, 28.03.2022

PER L'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Il Segretario Generale  
dott. ssa Vera Corbelli

PER L'ENTE PARCO REGIONALE  
DEI CAMPI FLEGREI

Il Responsabile Amministrativo  
(Capo del Personale)  
dott. Massimo D'Antonio

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

sig. Luciano Carannante

*Luciano Carannante*



Prot. 0266 del 28/03/2022

*AS*



Autorità di Bacino  
Distrettuale dell'Appennino Meridionale  
Bacoli (Na), lì, \_\_\_\_\_



Prot. 0266 del 28/03/2022